

STATUTO SICVE in vigore da 29 giugno 2024

ARTICOLO 1

Si è costituita in Roma un'Associazione Civile denominata "Società Italiana di Chirurgia Vascolare ed Endovascolare", con acronimo SICVE, la cui sede legale è presso la Segreteria Organizzativa, opportunamente individuata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. L'Associazione è libera, apartitica, senza scopi di lucro e non riconosce retribuzioni per le cariche sociali, per le quali sono previsti l'esclusivo titolo gratuito e la dichiarazione e regolazione di eventuali conflitti di interesse da parte degli organi rappresentativi, che non devono aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione alle attività dell'Associazione stessa. Tutte le funzioni dell'Associazione sono a titolo gratuito. L'Associazione non ha finalità di attività o tutela sindacale dei Soci.

ARTICOLO 2

La "Società Italiana di Chirurgia Vascolare ed Endovascolare" (SICVE) ha durata indeterminata.

ARTICOLO 3

Scopo della SICVE è quello di favorire e promuovere gli studi e le ricerche nel campo della Chirurgia Vascolare ed Endovascolare, di facilitarne lo sviluppo e le conoscenze, di coordinare i mezzi atti a potenziare l'applicazione ed il processo di ogni più moderno metodo di studio e cura delle malattie vascolari arteriose, venose e linfatiche, di facilitare lo scambio d'idee tra cultori di questa disciplina, tutelando il prestigio e gli interessi professionali dei Soci, di promuovere le attività didattiche e la formazione continua, di curare i principi etici e deontologici nel campo professionale, di promuovere la Chirurgia Vascolare ed Endovascolare anche intervenendo a vari livelli istituzionali nella programmazione sanitaria e producendo o collaborando a produrre linee guida e protocolli su aspetti di buona pratica clinica. L'Associazione promuove le ricerche epidemiologiche e riguardanti i PDTA (Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale) e le verifiche di qualità delle Chirurgie Vascolari Italiane. Al fine di raggiungere i propri scopi statutari, la SICVE può collaborare con altre Associazioni, Società, Enti ed Organizzazioni con finalità anche indirettamente analoghe alla propria e potrà costituire o promuovere altre Associazioni di liberi cittadini che hanno solo scopi umanitari e senza fini di lucro. L'Associazione promuove inoltre tutte le attività atte a migliorare i rapporti con Società Nazionali ed Internazionali. E' ammesso l'esercizio in totale autonomia amministrativa e gestionale dell'Associazione e dei suoi rappresentati legali e non legali, ed è escluso l'esercizio di attività imprenditoriali o partecipazioni ad esse, ad eccezione di attività svolte nel programma di formazione continua in medicina (ECM). E' ammesso il supporto anche economico a favore dell'Associazione da parte di Strutture, Enti, Fondazioni, altre Associazioni e sono ammessi contributi gratuiti di Soci o Enti pubblici o privati o industrie farmaceutiche, elettromedicali e di dispositivi medico-chirurgici, in ogni caso nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione Nazionale per l'ECM e dalle normative vigenti.

ARTICOLO 4

Per conseguire i suoi scopi l'Associazione si riunisce in Congresso e riconosce, inoltre, quale Organo Ufficiale una Rivista inviata gratuitamente ai Soci in regola e messa a disposizione inoltre on line sul proprio sito web ufficiale con accesso libero, su cui pubblica gli Atti del Congresso, il risultato di studi e ricerche Nazionali, i dati di un Registro delle attività assistenziali dei Centri di Chirurgia Vascolare Endovascolare sul territorio nazionale, inoltre eventuali notizie inerenti l'Associazione stessa e provenienti dal mondo dell'industria. E' compito del Presidente e del Consiglio Direttivo assumere i rapporti necessari con la Casa Editrice e con l'Editor in Chief. L'Editor in Chief, se convocato, può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

ARTICOLO 5

L'Associazione si propone anche di stabilire i rapporti con le Società Nazionali e Internazionali aventi comuni interessi scientifici, allo scopo di valorizzare scambi culturali, attraverso l'organizzazione di Congressi nazionali e internazionali, scambi di Soci e la promozione di studi a carattere nazionale, internazionale e/o interdisciplinare.

ARTICOLO 6

L'Associazione è rappresentata da:

Assemblea dei Soci

Il Presidente

Il Presidente eletto, limitatamente all'anno susseguente alla propria elezione, senza diritto di voto

Il Segretario/tesoriere

Il Consiglio Direttivo

Il Collegio dei Probiviri

ARTICOLO 7

Possono far parte dell'Associazione in qualità di:

Socio Ordinario: medici specialisti in Chirurgia Vascolare o medici non specialisti in Chirurgia Vascolare che abbiano prestato servizio da strutturati per almeno 5 anni presso una Unità Operativa di Chirurgia Vascolare riconosciuta dal SSN

Socio Medico in Formazione Specialistica: gli iscritti alla Scuola di Specializzazione in Chirurgia Vascolare

Socio Onorario: Studioso Italiano o Straniero che abbia particolarmente contribuito al progresso della disciplina; la nomina viene proposta dal Presidente e dal Consiglio Direttivo ed approvata dall'Assemblea dei Soci mediante votazione ad alzata di mano

Socio Affiliato: cultore della materia che abbia conseguito i titoli ritenuti idonei

Tutti i Soci possono partecipare all'Assemblea, hanno diritto di voto solo i Soci Ordinari e Medici in Formazione Specialistica in regola con la quota societaria.

ARTICOLO 8

La domanda di ammissione a Socio deve essere indirizzata al Presidente che assieme al Consiglio Direttivo decide l'ammissione. Il Socio viene presentato alla prima Assemblea.

ARTICOLO 9

I Soci Ordinari e Medici in Formazione Specialistica sono tenuti al pagamento di un contributo annuo il cui ammontare viene definito dal Regolamento. Il pagamento deve essere regolarizzato tassativamente entro la data stabilita nel Regolamento. Decorsa tale data il Socio viene considerato dimissionario. Il Socio che regolarizza la propria posizione, entro l'anno in corso viene riammesso, in caso contrario viene cancellato definitivamente.

ARTICOLO 10

Il Collegio dei Probiviri, su richiesta di almeno dieci Soci in regola con la quota associativa, può proporre al Presidente e al Consiglio Direttivo la revoca di un Socio che assuma posizioni incompatibili con le finalità e gli interessi dell'Associazione. Il Socio ha il diritto di giustificarsi di fronte al Presidente e al Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 11

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote annuali d'iscrizione dei Soci, dagli utili dei Congressi, dalle donazioni, dalle elargizioni e sovvenzioni che possono pervenire all'Associazione. Tali fondi sono utilizzati per le spese d'amministrazione, per le spese di adunanza, per le pubblicazioni inerenti l'attività della Società, per l'istituzione di premi e quant'altro stabilito dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 12

I Soci devono riunirsi in Assemblea ordinaria almeno una volta all'anno su deliberazione del Presidente e del Consiglio Direttivo, oppure in Assemblea straordinaria in qualsiasi momento, su particolare richiesta del Presidente e del Consiglio Direttivo o di almeno 50 Soci con diritto di voto, in regola con la quota associativa. La convocazione deve essere fatta dal Presidente mediante e-mail almeno 30 giorni prima dell'Assemblea stessa. L'Assemblea dei Soci viene convocata in prima e seconda convocazione. In prima convocazione per deliberare è richiesta la maggioranza del 50%+1 dei Soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione per deliberare è richiesta la maggioranza dei Soci votanti.

ARTICOLO 13

L'Associazione è diretta dal Presidente con otto Consiglieri, costituenti assieme il Consiglio Direttivo, che ha anche funzione di Comitato Scientifico, che ha il compito di verifica e controllo della qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica, da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale. Il Consiglio Direttivo è costituito quindi dal Presidente, da otto Consiglieri e dal Presidente eletto, limitatamente all'anno susseguente alla propria elezione, senza diritto di voto. Per la carica di Presidente vige l'alternanza tra Ospedalieri e Universitari. Il Consiglio Direttivo verifica la qualità delle attività scientifiche e assistenziali promosse dalle Chirurgie Vascolari sul territorio Nazionale. Possono far parte del Consiglio Direttivo solo Soci in regola con la quota associativa per almeno i due anni precedenti.

Le candidature a Presidente o a Consigliere dovranno pervenire al Presidente in carica sessanta giorni prima della votazione corredate da curriculum vitae. La candidatura a Presidente deve essere corredata da un programma. Tutte le candidature saranno verificate e accettate dal Consiglio Direttivo e quindi comunicate ai Soci 30 giorni prima della votazione. Possono presentare candidatura a Presidente solo i Soci Direttori di Struttura Complessa o Professori Ordinari. Possono presentare candidatura a Consigliere i Soci Ordinari e Medici in Formazione Specialistica.

Il Presidente ed i Consiglieri vengono eletti a maggioranza dai Soci in regola con la quota associativa, con voto segreto e con scheda riservata. E' ammessa la votazione elettronica (e-voting) con piena valenza legale.

Poiché il Presidente partecipa al Consiglio Direttivo per tre anni, il primo come Presidente eletto, la Sua elezione non è sincrona con quella dei Consiglieri. La votazione per il Candidato Presidente avviene negli anni dispari; la votazione per i Consiglieri negli anni pari.

Possono votare a Consigliere Ordinario solo i Soci Ordinari in regola con la quota associativa.
Possono votare a Consigliere Medico in Formazione Specialistica solo i Soci Medici in Formazione Specialistica in regola con la quota associativa.

Il Consiglio Direttivo sarà così composto:

- Presidente (alternanza Ospedaliero/Universitario), eletto da tutti i Soci Ordinari e Soci Medici in Formazione Specialistica in regola con la quota associativa;
- Otto Consiglieri, così distribuiti :
 - Quattro Consiglieri tra Soci Ordinari: Direttori di Struttura Complessa o Professori Ordinari/Associati: i due più votati in ambito ospedaliero e i due più votati in ambito universitario;
 - Tre Consiglieri tra Soci Ordinari non Direttori di Struttura Complessa nè Professori Ordinari/Associati: i due Dirigenti Medici ospedalieri più votati e il Ricercatore Universitario più votato;
 - Un Consigliere: il più votato tra i Soci Medici in Formazione Specialistica.

Il Presidente ed il Consiglio Direttivo durano in carica due anni ed entrano in carica il primo giorno dell'anno solare successivo alla loro elezione. I Consiglieri durano in carica il biennio immediatamente successivo alla loro elezione; ad inizio mandato, assieme al Presidente eleggono tra i loro membri il Segretario Tesoriere. I Consiglieri non potranno ricandidarsi per il mandato successivo. Qualora il Presidente receda e/o non possa più esercitare il suo incarico anticipatamente rispetto alla naturale scadenza, verrà sostituito dal più votato dei Consiglieri eletti tra Direttori di Unità Operativa Complessa o Professori Ordinari. Il Consigliere che assume la carica di Presidente verrà sostituito dal primo non eletto dei Consiglieri Direttori di Unità Operativa Complessa o Professore Ordinario; in mancanza, il Consiglio Direttivo sarà composto dai Consiglieri rimasti. Il neo Presidente resterà in carica sino alla scadenza naturale del Presidente al quale è succeduto.

E'istituito il Collegio dei Proviviri che, in numero di tre, vengono scelti tra i membri dell'Associazione esterni al Consiglio Direttivo. I Proviviri vengono proposti dal Consiglio Direttivo ad inizio mandato e nominati dal Presidente, durano in carica per quel biennio. I Proviviri possono essere riconfermati solo per biennio successivo. Le nomine vengono comunicate ai Soci tramite mail.

ARTICOLO 14

Il Presidente e il Consiglio Direttivo si rendono garanti delle attività dell'Associazione, ne curano l'amministrazione sia ordinaria che straordinaria ed adempiono ad ogni altro obbligo contemplato nello Statuto e nel Regolamento per attuare gli scopi dell'Associazione, promuovendone l'incremento con tutti i mezzi che sono in loro potere.

ARTICOLO 15

Il Consiglio Direttivo è tenuto a riunirsi periodicamente, su richiesta del Presidente o di almeno sei membri. Per la validità di ogni riunione è necessaria la convocazione da parte del Presidente e la presenza di almeno sei membri. Le riunioni sono presiedute dal Presidente. Il Presidente ed i Consiglieri hanno diritto di voto nelle riunioni. Le deliberazioni devono essere approvate dalla maggioranza dei presenti; per deliberazioni di particolare interesse può essere adottata la votazione segreta. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche in video conferenza. Il Segretario è tenuto a redigere il verbale delle riunioni. I verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 16

Il Presidente rappresenta l'Associazione in giudizio e di fronte a terzi, convoca e presiede le Assemblee e ne fa eseguire le deliberazioni, ordina i pagamenti e le riscossioni, firma gli atti ufficiali.

ARTICOLO 17

Il controllo della gestione economica del patrimonio viene effettuata dal Tesoriere, sotto la piena responsabilità del Presidente. Il Tesoriere collabora con il Presidente e, sotto la diretta responsabilità di questo, tiene cura del buon andamento finanziario dell'Associazione, mantiene la cassa sociale, compila il bilancio consuntivo e quello preventivo, eventualmente avvalendosi della collaborazione di un Dottore Commercialista. L'esercizio finanziario è annuale, inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 Dicembre. Durante l'ultima Assemblea Ordinaria annuale dei Soci, vengono comunicati dal Presidente, previa approvazione del Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo dell'esercizio dell'anno precedente e quello preventivo dell'anno in corso, per essere approvati dall'Assemblea dei Soci. Tutti i bilanci consuntivi e preventivi compreso quelli di eventuali incarichi retributivi vengono pubblicati on line sul sito ufficiale dell'Associazione e sono quindi sempre a disposizione dei Soci e delle Istituzioni.

ARTICOLO 18

Lo Statuto può essere modificato dall'Assemblea dei Soci su proposta del Presidente e del Consiglio Direttivo, oppure presentata da almeno cinquanta Soci firmatari in regola con la quota associativa. La proposta di modifica deve essere formulata e comunicata a tutti i Soci a mezzo e-mail almeno un mese prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea dei Soci. La proposta di modifica sarà discussa ed approvata a maggioranza dai Soci aventi diritto al voto, è ammessa la votazione on-line (e-voting) con pieno valore legale.

ARTICOLO 19

In caso di scioglimento dell'Associazione l'attivo viene assegnato ad una o più associazioni umanitarie a carattere sanitario, scelta dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 20

A completamento dello Statuto è previsto un Regolamento che stabilisce le norme comportamentali ed attuative dell'Associazione e dei suoi componenti. Modifiche al Regolamento possono essere assunte dal Presidente assieme al Consiglio Direttivo, con una maggioranza di almeno sei Consiglieri. Modifiche al Regolamento possono essere proposte al Presidente da almeno cinquanta Soci in regola con la quota associativa. Tali modifiche verranno discusse in Direttivo che ha potere decisionale. Le modifiche al Regolamento devono essere comunicate ai Soci via e-mail e presentate alla prima Assemblea.

ARTICOLO 21

Il Presidente e il Consiglio Direttivo, presiedono al controllo della qualità delle attività assistenziali sul territorio nazionale, nel rispetto dei principi statutari, tramite Sezioni o Rappresentanze in tutte le Regioni, riconoscendo in ciascuna un Referente Regionale che ha il compito di coordinatore. Tali Sezioni o Rappresentanze hanno il fine di sviluppare programmi e ricerche anche attraverso incontri scientifici regionali o macroregionali, riconosciuti e approvati dal Consiglio Direttivo, anche in collaborazione con altre Associazioni

ARTICOLO 22

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge.